

Allegato "B" al n. 7195 di Racc.

STATUTO

**"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA PRO VITA - FONNI
ODV", in forma abbreviata "PRO VITA - FONNI ODV"**

Articolo 1

E' costituita, ai sensi del Codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e della normativa in materia, un'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA PRO VITA - FONNI ODV"**, in forma abbreviata **"PRO VITA - FONNI ODV"**, già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - settore Sociale, sezione Assistenza sociale e sezione Sanità n.5 Decreto n. 5 del 15/02/1993, ai sensi della legge regionale n. 39/1993.

L'organizzazione assume la forma giuridica di **associazione riconosciuta** ed ha sede ha sede legale in Fonni (NU), Via Pacifico 40, ex scuola elementare.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e può essere modificata la sede legale, all'interno dello stesso Comune, senza necessità di integrare il presente statuto.

L'associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria

degli associati.

Articolo 2 - Scopo e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art.5 comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela degli animali e

prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;);

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura secondo le previsioni dell'Art. 36 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117; nessun collaboratore a nessun titolo potrà vantare, in mancanza di specifica convenzione con l'Associazione, alcun diritto al compenso per la prestazione svolta.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta le collettività, l'Associazione si propone di:

a)-aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b)- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c)- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d)- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità, promuovendo ed incentivando le cooperative, sociali e non, attraverso il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;

e)- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

f)- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g)- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h)- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per i perseguimenti dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente Statuto;

i) supportare le istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi e delle emergenze e nel soccorso in caso di calamità (dissesto idrogeologico, terremoti, incendi, disastri ambientali, ecc).

Articolo 3 - Attività

Essa opera, attraverso attività di volontariato in forma continuativa, gratuita ed organizzata e con persone adeguatamente qualificate e competenti, nel settore dei servizi socio sanitari.

La sua attività consiste quindi:

- a)- nell'assistenza sanitaria, sociale e socio sanitaria, in particolare nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti, disabili o comunque persone in stato di bisogno;
- b)- nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- c)- nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
- d)- nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- a)- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- b)- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti ai precedenti punti;
- c)- promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della

solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;

d)- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini, disabili e, comunque, ad ogni persona in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e)- organizzare momenti di studio e iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f)- organizzare i servizi di assistenza alla persona, gratuiti e volontari.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle specificamente indicate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e collegate.

L'associazione inoltre potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal Decreto Legislativo n. 117/2017 successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività sopra specificate sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni

fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017).

Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Articolo 4 - Soci

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti.

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) ODV (Organizzazioni di Volontariato).

Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono essere soci della associazione tutti i cittadini e gli stranieri di ambo i sessi e di qualsiasi età che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto e i Regolamenti, senza limiti temporali alla vita associativa e senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

I soci dell'Associazione si dividono in due categorie:

"ordinari" e "volontari":

- sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa;

- sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e

gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita, in alcun modo, nemmeno dal beneficiario e richiede un'attività formativa specifica e settorializzata, a seconda del differente profilo di appartenenza e dell'ambito operativo di riferimento.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi stabiliti e alle condizioni stabilite preventivamente dall'associazione stessa, in conformità alle norme.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi forfettari.

La qualità di volontario, d'altra parte, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.LGS. 117/2017.

I minori di età.

I minori di età compresi tra i **16** e i **18** anni, possono essere

ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi, a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di ammissione all'Associazione, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dalla stessa, dove verrà specificato anche se si vuole diventare socio volontario o socio ordinario, assumere attraverso la sottoscrizione l'impegno di osservare lo Statuto e i Regolamenti e corrispondere la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo, su sollecitazione del Presidente, esamina, entro sessanta giorni dalla presentazione, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato: in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda, d'altra parte, deve essere motivato:

chi ha proposto la domanda può, entro dieci giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, se non appositamente convocata, alla prima convocazione utile.

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, entro i novanta giorni successivi all'iscrizione del socio, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 5 - Diritti dei soci

I diritti dei soci sono:

- a)- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e da eventuali regolamenti da esso derivanti;
- b)- eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 4;
- c)- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d)- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti dal presente Statuto;
- e) esprimere il proprio voto in assemblea, ciascun associato ha diritto ad un voto

f) essere informati sull'attività associativa;

g) rendere visione dei libri sociali dell'Ente, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta motivata inviata per iscritto all'Organo di amministrazione;

Articolo 6 - Doveri dei soci

I doveri dei soci sono:

a)- rispettare le norme del presente Statuto, i regolamenti ed i deliberati degli organi associativi;

b)- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

c)- non svolgere attività in contrasto o comunque incompatibili con quelle dell'Associazione;

d)essere in regola con il versamento della quota associativa;

e)impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 7

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Articolo 8

Nel caso in cui vengano violate le norme statutarie o quelle di eventuali regolamenti, o comunque quando si ravvisa una condotta contraria ai principi ed alle finalità dell'Associazione, o per gravi motivi, il socio può essere ammonito, sospeso o radiato dalla Associazione.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto la sanzione all'interessato, invitandolo a formulare le proprie difese. Quest'ultimo può presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, direttamente al Collegio dei probiviri, il quale deciderà con parere obbligatorio ma non vincolante.

La qualità di socio, inoltre, si perde:

- a)- per morosità;
- b)- per decadenza;
- c)- per esclusione;
- d)- per recesso;
- e)- per causa di morte.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che viene a trovarsi nelle condizioni di cui al presente articolo.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

d) perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia

dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo:

il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della relativa comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso, infine, è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la lettera.

Il socio volontario perde la sua qualità, oltre nei casi previsti dal presente articolo, anche nel momento in cui non garantisce più in modo continuativo e costante la propria opera presso l'Associazione. Il tempo massimo di assenza dai servizi è di tre mesi.

Qualora il socio decidesse di rientrare a tutti gli effetti come volontario attivo, dovrà fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo e ripercorrere l'iter formativo, affiancandosi ad altri volontari.

Resta ferma la facoltà del Consiglio Direttivo di non riammettere il socio laddove si ravvisino gravi motivi.

Articolo 9

Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione non può rivendicare alcun diritto

sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote sociali già pagate.

Articolo 10

Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Articolo 11

Il socio sottoposto ai provvedimenti disciplinari deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. I provvedimenti disciplinari sono esecutivi al momento della notifica.

Articolo 12 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale, (facoltativamente sotto forma di bilancio sociale), dotandosi di un sistema congruo di rilevazione dei movimenti contabili, al fine di adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili, necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, con i tempi e le

modalità previste dalla normativa vigente.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il bilancio deve essere redatto e approvato.

Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto, anzitutto, al vaglio dell'Organo di controllo, se nominato, per la formulazione del relativo parere, e successivamente approvato dall'Assemblea dei soci.

Nella medesima occasione verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'adunanza dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Entro il 31 gennaio, il Consiglio Direttivo dovrà deliberare circa l'ammontare degli accantonamenti per far fronte al costo degli ammortamenti, nonché indicare i limiti relativi ai rimborsi eventualmente spettanti ai volontari e ai rappresentanti delle diverse cariche sociali.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Articolo 13 - Patrimonio - Risorse Economiche

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della

stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a)- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;

b)- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;

c) dai proventi di attività di fund raising;

d)- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

e) Fondo di dotazione (di valore non inferiore ai **15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)** che costituisce il patrimonio minimo della associazione strumentale al riconoscimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo se nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

e) un fondo di gestione che comprenda il valore di tutti gli

altri beni;

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

2) L' Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative e contributi degli aderenti;

b) Contributi pubblici e privati;

c) Donazioni e lasciti testamentari;

d) Rendite patrimoniali;

e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017).

f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

g) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h) entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art.6 D.Lgs. 117/2017;

i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a

premi);

m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo,
- Il revisore legale;
- Il collegio dei Probiviri, se nominato.

Le predette cariche sono gratuite, ad eccezione dei revisori legali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile.

Non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti di natura patrimoniale con l'Associazione.

Tutti gli amministratori devono essere associati, o indicati, tra i propri associati, dalle ODV partecipanti.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 15 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Le riunioni dell'assemblea possono anche divenire pubbliche, qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo o di interesse generale. E' facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.

Ciascun associato dispone del voto singolo e non può farsi rappresentare da un altro associato.

Non sono ammesse deleghe.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione sarà affisso presso la sede sociale con 15 (quindici) giorni di anticipo e potrà essere divulgato con tutti i mezzi informativi di cui l'associazione dispone (mail, pec, messaggi telefonici, whats app e altre app di messagistica).

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima può aver luogo anche un'ora dopo la prima

convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali

dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci approva in prima convocazione eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza in proprio, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione approva eventuali modifiche all'atto costitutivo e allo statuto qualunque sia il numero dei presenti e con decisione deliberata a maggioranza.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Articolo 16.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approvare le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c) determinare l'importo annuale delle quote associative;

d) definire le linee programmatiche della Associazione;

e) approvare il Regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

f) approvare i Regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

g) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

h)- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto o soggetti incaricati della revisione legale dei conti;

i) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto, non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

i) deliberare sull'istituzione di sezioni e settori della Associazione;

l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

b. sulla variazione della sede legale in un comune diverso;

c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

d. sulla devoluzione del patrimonio dell'ente in attuazione dell'articolo

e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 3 dello Statuto.

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Articolo 17. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 10 (dieci) membri scelti tra gli associati iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) ed in regola con il tesseramento.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata, d'altra parte, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento; il Segretario, che può essere scelto, su proposta del Presidente, anche esternamente ai componenti eletti dall'Assemblea dei soci ma senza diritto di voto; il Tesoriere e l'Economo.

Il Consiglio Direttivo può nominare, inoltre, un Direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i

consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del Segretario, del Tesoriere, dell'Economo, del Direttore sanitario e dei Direttori di settore sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti nel mese di gennaio e scadono il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'elezione e sono rieleggibili.

Rimangono in prorogatio fino all'insediamento dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non si disponga di tale graduatoria o nel caso in cui questa sia esaurita, si procederà alla sostituzione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea, alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo consesso.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea, per la rielezione degli organi medesimi.

Articolo 19

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. deliberare la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci;

f. adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. assumere il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

h. accettare eventuali lasciti, legati e donazioni;

i) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

l) predisporre il bilancio;

m) predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Articolo 20.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o relative alla nomina delle cariche interne o la proposta di elezione degli organismi sociali.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto

del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano in età associativa.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto, e si asterranno dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il Direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del Direttore sanitario, per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Articolo 21.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva composta da Presidente e vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, dal Direttore sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei servizi, al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza nell'Associazione, può stare in giudizio per la

tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti deliberati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.

Articolo 23 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Può essere nominato Tesoriere un socio regolarmente iscritto all'associazione che può non essere membro del Consiglio Direttivo.

La nomina viene fatta dal Consiglio Direttivo

Viene attribuito agli eletti alla carica di Tesoriere, il potere di firma disgiunto presso gli istituti finanziari e bancari.

Il Tesoriere è autorizzato a porre in essere tutte le operazioni ordinarie e straordinarie presso gli istituti di

credito in cui sono tenuti i conti correnti dell'associazione, sia tramite operazioni poste in essere presso lo sportello fisico, sia tramite l'utilizzo autorizzato dei canali online di home banking.

Articolo 24 - L'organo Di Revisione Legale Dei Conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.25 Organo Di Controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale da tre membri.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea e viene scelto tra i soci o persone esterne all'associazione. Si compone di tre membri effettivi e da due supplenti i quali provvedono alla nomina del Presidente e del Segretario scelto nell'ambito del Collegio. Esso dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

Si riunisce presso la sede dell'Associazione e le sue delibere sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art. 10.

Decide, altresì, sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono vincolanti.

Articolo 27.

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati o aderenti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali,

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato, ove nello stesso termine, il Consiglio non si sia pronunciato.

Articolo 28

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno essere dotate di Regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

Articolo 29.

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

Il Regolamento generale:

a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;

b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c. determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, dell'Economo, del Direttore sanitario, del Direttore dei servizi, eventualmente nominato in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

Articolo 30

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 31

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 32

L'accesso agli atti è regolato dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, all'inizio di ogni anno, di adottare un disciplinare interno in materia.

Articolo 33

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive integrazioni, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO IN ORIGINALE: MICHELE COCCOLLONE

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.